

Il nuovo sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo

Autore: Visconti Gianfranco

In: Diritto civile e commerciale

L'art. 1° del Decreto Legislativo n° 64 del 2011 ha introdotto gli artt. da 30 - bis a 30 - octies nel Dlgs 141/2010 che prevedono "l'istituzione di un **sistema pubblico di prevenzione**, sul piano amministrativo (escluse quindi le conseguenze sul piano penale), **delle frodi nel settore del credito al consumo**, con specifico riferimento al **furto di identità**".

Il furto di identità viene definito dall'art. 30 - bis del Dlgs 141/2010 come quella situazione in cui una persona fisica occulta totalmente o parzialmente (c.d. "impersonificazione totale" o "parziale") la propria identità mediante l'utilizzo indebito dei dati relativi all'identità e/o al reddito di un altro soggetto, anche deceduto.

Il sistema pubblico di prevenzione di queste frodi si basa su un **archivio centrale informatizzato** dei dati sull'identità, il reddito e le posizioni contributive previdenziali ed assistenziali delle persone fisiche che stipulano contratti di credito ai consumatori o che chiedono dilazioni o differimenti di pagamento, il cui titolare è il Ministero dell'Economia che lo gestisce tramite Consap Spa, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, da esso controllata. Questo archivio opera le verifiche non solo tramite i dati in esso inseriti ma, soprattutto, **riscontrando la veridicità dei dati presso gli organismi pubblici e privati che li detengono** (per esempio, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate oppure le banche ed i soggetti che gestiscono i sistemi, cioè le banche dati, di informazioni creditizie), generando un'**allerta** se risulta la non autenticità dei dati verificati e memorizzando i dati relativi alle frodi scoperte o segnalate da terzi (artt. 30 - ter, quater e quinquies). Il sistema informatico di prevenzione può essere interrogato gratuitamente per via telefonica o telematica, oltre che dai soggetti partecipanti ad esso (riportati nel prossimo capoverso), anche dai **soggetti privati (persone fisiche) "che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità"** (art. 30 - ter, 8° comma) e dagli appartenenti alle forze

dell'ordine (art. 30 - quater, 2° comma).

A questo **sistema** di prevenzione delle frodi in materia di credito al consumo **partecipano**, sulla base di una convenzione col Ministero dell'Economia: le banche italiane, quelle comunitarie ed anche quelle extracomunitarie, gli altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 106 del Dlgs 385/1993, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (sostanzialmente, le compagnie telefoniche e i provider, cioè i fornitori dei servizi di accesso e di memorizzazione di informazioni su Internet), i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (in primo luogo le emittenti televisive), i gestori di sistemi di informazioni creditizie e quelli che offrono servizi di prevenzione delle frodi in questo settore. Il Ministero dell'Economia può individuare con un suo Decreto ogni altra categoria di soggetti a cui è consentita la partecipazione a questo sistema di prevenzione (art. 30 - ter, 5° e 6° comma). La partecipazione di questi soggetti al sistema di cui stiamo parlando è obbligatoria: pertanto, essi non si possono rifiutare di aderire alla convenzione citata.

I soggetti partecipanti sono obbligati ad inviare all'ente gestore del sistema, la Consap Spa, una **richiesta di verifica dell'autenticità dei dati** contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione od un differimento di pagamento, un finanziamento, un servizio a pagamento differito o la stipulazione di qualsiasi altro contratto di credito ai consumatori. Tale verifica può essere richiesta **solo per la prevenzione del furto di identità**. Sempre gli aderenti al sistema devono poi **inviare una comunicazione** in forma scritta su documento cartaceo che segnala **l'avvenuta stipulazione del contratto di credito al consumo** all'indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto (ovviamente per verificare se il contratto è stato stipulato a sua insaputa). Inoltre, essi devono trasmettere a Consap le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frode nel settore del credito al consumo ed in quelli dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi (per esempio, quelli perpetrati attraverso il furto dei codici di carte di credito o di carte Bancomat e dei dati personali dei titolari di esse su Internet) (art. 30 - ter, 7° comma).

Il Ministero dell'Economia, pertanto, tramite la Consap Spa esercita "funzioni [...] in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi" (art. 30 - ter, 4°

comma). E' ovviamente discutibile il fatto che tali funzioni debbano essere esercitate dal Ministero dell'Economia e non, invece, dalla Banca d'Italia. A tal fine il Ministero può avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 30 - quater, 4° comma).

Infine, segnaliamo che a queste norme sarà data attuazione mediante un Decreto del Ministero dell'Economia (art. 30 - octies).

<https://www.diritto.it/il-nuovo-sistema-pubblico-di-prevenzione-delle-frodi-nel-settore-del-credito-al-consumo/>